

STATUTO
della
SOCIETÀ AZIENDE INDUSTRIALI DI MENDRISIO (AIM)
Società Anonima
MENDRISIO

TITOLO PRIMO

Ragione sociale, scopo, durata, organi di pubblicità

Art. 1 - Ragione sociale

Sotto la ragione sociale AZIENDE INDUSTRIALI DI MENDRISIO (AIM) S.A. è costituita una Società anonima con sede a Mendrisio.

Essa è retta dai presenti statuti e dalle disposizioni del titolo XXVI del Codice federale delle obbligazioni e segnatamente dall'art. 762 CO.

Art. 2 - Scopi

La Società ha per oggetto la produzione, la trasformazione, il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio ed il commercio di vettori energetici e di materie prime destinate alla loro produzione. I suoi clienti sono enti pubblici (singoli o associati) e privati. L'energia e le materie prime destinate alla produzione di vettori energetici potranno anche essere utilizzate per uso proprio.

A tale scopo la Società può:

- ampliare i suoi impianti di produzione, trasporto e distribuzione esistenti; come pure acquistarne, prenderne in affitto e costruirne dei nuovi;
- acquistare, possedere e gestire partecipazioni in imprese energetiche, immobiliari, commerciali e industriali;
- acquistare, produrre, commerciare e distribuire elettricità, gas e altri vettori energetici;
- costruire, utilizzare e gestire una rete di fibra ottica per uso commerciale e proprio;
- eseguire installazioni e lavori anche per conto di terzi;
- aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero;
- esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie, industriali o di altro genere in relazione con il proprio scopo.

La Società può inoltre, nell'ambito degli scopi sociali:

- assumere la gestione di società, aziende o servizi d'interesse regionale o locale;
- assumere la gestione d'attività delegate da uno o più azionisti;
- acquistare, possedere, amministrare e vendere immobili.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è illimitata.

Art. 4 - Organi di pubblicità

Le pubblicazioni relative agli affari sociali avverranno sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

Qualora lo ritenesse opportuno il Consiglio di amministrazione potrà disporre la pubblicazione anche su altri organi di stampa.

TITOLO SECONDO

Capitale azionario

Art. 5 – Capitale azionario

Il capitale azionario è di franchi svizzeri ~~10'000'000~~30'000'000.-- (~~dieci~~trenta milioni), suddiviso in ~~10'000~~30'000 (~~diecimila~~trentamila) azioni di franchi 1'000.-- cadauna.

Art. 6 – Liberazione azioni

Tutte le azioni sono completamente liberate.

Art. 7 – Aumenti di capitale

In caso di aumento di capitale, agli azionisti compete un diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione pari alla partecipazione anteriore.

Art. 8 – Registro azioni

Le azioni sono tutte nominative.

Il Consiglio di amministrazione tiene un registro delle azioni nominative che menziona il nome e l'indirizzo degli azionisti. Nei confronti della Società si considera azionista soltanto chi è iscritto nel registro delle azioni.

Il trasferimento delle azioni nominative è subordinato all'approvazione del Consiglio di amministrazione, e a quello del Consiglio comunale di Mendrisio per le azioni di proprietà del Comune (Città) di Mendrisio.

L'approvazione può essere rifiutata dal Consiglio di amministrazione invocando uno dei gravi motivi previsti nello statuto, oppure offrendo al venditore di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi, al valore reale al momento della domanda.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione può rifiutare l'approvazione per una delle seguenti ragioni:

- qualora l'acquirente non fosse un ente pubblico, in considerazione del carattere di interesse pubblico della Società;
- qualora l'acquirente si ponesse in un rapporto di concorrenza diretta od indiretta avuto riguardo allo scopo della Società; a titolo esemplificativo, la partecipazione in imprese concorrenti, come pure la gestione, collaborazione o attività lavorativa per dette imprese costituisce motivo di rifiuto;
- qualora l'acquirente si rifiutasse di dichiarare che riprende per proprio conto le azioni.

La Società può emettere, in luogo di singole azioni, dei certificati nominativi numerati attestanti il possesso di più azioni.

Art. 9 – Conferimenti

Alla Società verrà attribuito il patrimonio delle Aziende Industriali di Mendrisio (AIM), Sezioni Elettricità e Gas, in base ai bilanci di chiusura delle AIM al 31 dicembre 2014.

La liberazione del capitale avviene mediante conferimento da parte del Comune (Città) di Mendrisio di attivi e passivi delle attuali Aziende municipalizzate AIM, Sezioni Elettricità e Gas, dettagliatamente descritti nel contratto di apporto, nella relazione dei promotori e nell'attestazione di verifica allegati all'atto costitutivo della Società.

Il valore di conferimento viene stimato in CHF conformemente al bilancio in data 31 ~~gennaio~~dicembre 20164 contro:

- Rimessa dell'apportante di ~~10'000~~30'000 azioni del valore di CHF 1'000.-- cadauna, con aggio di CHF ~~2'000'000~~6'000'000.--, attribuito alla riserva legale;

~~Riconoscimento da parte della Società di un debito di CHF 10'000'000. nei confronti dell'apportante Comune (Città) di Mendrisio.~~

TITOLO TERZO

Organi della Società

Art. 10 – Organi

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea generale degli azionisti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) la Direzione;
- d) l'Ufficio di revisione.

TITOLO QUARTO

Assemblea generale degli azionisti

Art. 11 – Assemblea generale degli azionisti

L'Assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della Società.

L'Assemblea generale degli azionisti regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli azionisti presenti e delle azioni rappresentate, salvo le prescrizioni statutarie o di legge in materia.

Le decisioni prese in conformità degli statuti sono obbligatorie per tutti gli azionisti.

Art. 12 – Poteri

All'Assemblea generale spettano i poteri inalienabili seguenti:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, eccettuati quelli designati dal Comune di Mendrisio, e dell'Ufficio di revisione;
- c) l'approvazione del rapporto annuale, del conto annuale, la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
- d) il discarico agli amministratori;
- e) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- f) la liquidazione della Società;
- g) le deliberazioni riservate all'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

Art. 13 – Esercizio dei diritti

Può esercitare i diritti sociali inerenti l'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante procura scritta.

Art. 14 – Convocazione

Ogni anno è convocata dal Consiglio di amministrazione, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un'Assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del conto annuale e le deliberazioni sui risultati del medesimo.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di amministrazione o dall'Ufficio di revisione ogni qualvolta se ne presenti il bisogno, nonché qualora ne venga fatta richiesta da uno o più azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 % del capitale azionario. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

Le sedute si tengono alla sede sociale, ovvero in quella località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 15 – Forma, tempi, trattande e proposte

L'Assemblea generale degli azionisti è convocata almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza con avviso pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

L'avviso deve indicare le trattande e le proposte.

Ogni azionista può chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. La richiesta scritta indicante l'oggetto e le proposte deve pervenire al Consiglio di amministrazione almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale.

Non possono prendersi deliberazioni su argomenti che non figurano all'ordine del giorno tranne che sulla proposta di convocare un'assemblea generale degli azionisti straordinaria.

Possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.

Art. 16 – Diritti di voto

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Art. 17 - Deliberazioni

L'Assemblea generale degli azionisti prende le sue decisioni alla maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate, qualunque sia il numero delle stesse. In caso di parità decide il voto del presidente.

L'Assemblea generale degli azionisti procede alle nomine dei membri del Consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di revisione al primo scrutinio a maggioranza assoluta. Qualora questa non fosse raggiunta si procederà ad un secondo scrutinio in occasione del quale la nomina avverrà alla maggioranza relativa.

In caso di parità decide l'estrazione a sorte.

L'Assemblea chiamata ad esprimersi su modifiche statutarie è validamente costituita alla presenza di azionisti rappresentanti azioni per un valore nominale di almeno un terzo del capitale azionario.

Sono riservate le disposizioni di legge (in particolare l'art. 704 CO) e l'approvazione delle autorità federali, laddove richieste, per le modifiche dello statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, fatto salvo il caso in cui venga fatta richiesta dello scrutinio segreto.

Art. 18 – Misure organizzative

L'Assemblea generale degli azionisti è presieduta dal presidente designato dall'assemblea. Il presidente chiama a redigere il verbale il segretario del Consiglio di amministrazione o un altro azionista.

L'Assemblea generale degli azionisti nomina, se necessario, uno o più scrutatori. Non possono essere assunti a tale carica i membri del Consiglio di amministrazione.

Il verbale dell'Assemblea generale degli azionisti sarà firmato dal presidente, dal segretario e, se del caso, dagli scrutatori.

TITOLO QUINTO

Consiglio di amministrazione

Art. 19 – Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 7 membri, di cui 3 membri designati dal Comune (Città) di Mendrisio ai sensi dell'art. 762 CO.

I consiglieri restano in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 20 - Organizzazione

Il Consiglio di amministrazione nomina un presidente, un vice-presidente ed un segretario, che non deve necessariamente essere membro del Consiglio.

Il presidente, il vice-presidente ed il segretario sono eletti per un periodo di un anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 21 – Delega della gestione

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare, integralmente o in parte, la gestione a singoli amministratori (delegati) o a terzi (direttori), conformemente al regolamento di organizzazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare il potere di rappresentare la società a uno o più amministratori o a terzi, conferendo firma individuale o collettiva.

Art. 22 – Attribuzioni inalienabili

Il Consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:

- a) l'alta direzione della Società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- b) la definizione dell'organizzazione;
- c) l'organizzazione della contabilità e il controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
- d) la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- e) l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- f) l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- g) l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
- h) le decisioni che la legge o lo statuto non definiscono all'assemblea generale.

Art. 23 – Convocazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci ogni qual volta se ne presenta il bisogno, in ogni caso almeno due volte all'anno, o su domanda scritta di un membro del Consiglio stesso.

Art. 24 – Decisioni

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi membri, ove non diversamente previsto dal regolamento di organizzazione.

Le decisioni sono prese alla maggioranza relativa dei votanti, in caso di parità il voto del presidente decide.

Art. 25 – Indennità

I membri del Consiglio di amministrazione ricevono un'indennità fissa e un gettone di presenza. È escluso qualsiasi versamento di tantièmes ai membri del Consiglio di amministrazione.

TITOLO SESTO***Ufficio di revisione*****Art. 26 - Nomina**

L'Assemblea generale degli azionisti elegge l'Ufficio di revisione.

L'Ufficio di revisione è eletto per un periodo di tre anni ed è rieleggibile al massimo due volte.

L'Assemblea generale degli azionisti non può prendere decisioni concernenti i conti annuali se non è in possesso del rapporto dell'Ufficio di revisione.

Art. 27 – Tempi

I conti annuali devono essere rimessi all'Ufficio di revisione almeno quaranta giorni prima dell'Assemblea generale degli azionisti. L'Ufficio di revisione deve a sua volta depositare, alla sede sociale, la sua relazione sui conti annuali perché vi rimanga a disposizione degli azionisti almeno venti giorni prima dell'Assemblea generale degli azionisti.

Art. 28 – Norme speciali

L'Assemblea generale degli azionisti può sempre nominare dei commissari speciali o dei periti per l'esame della gestione o di parte di essa.

TITOLO SETTIMO***Conti annuali, principi di gestione aziendale
riserva libera e impiego degli utili*****Art. 29 – Conto annuale**

I conti annuali verranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno; essi sono stabiliti conformemente al Codice delle Obbligazioni.

I conti annuali, la relazione dell'Ufficio di revisione e il rapporto di gestione saranno messi a disposizione degli azionisti presso la sede della Società venti giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Art. 30 – Principi di gestione

La Società conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di evidenziare nei conti i costi e i proventi specifici di ogni attività da essa svolta. In modo particolare si dovrà procedere ad una suddivisione contabile dei servizi elettricità, gas e mandati di gestione.

Art. 31 – Impiego degli utili

Gli utili, calcolati secondo le norme contabili stabilite dalla legge, sono a disposizione dell'Assemblea che decide sulla loro destinazione.

Art. 32 – Scadenza dividendi

I dividendi non reclamati nei cinque anni dalla rispettiva scadenza decadranno a favore della Società.

TITOLO OTTAVO

Scioglimento, liquidazione

Art. 33 – Scioglimento

Lo scioglimento della Società è deciso dall'Assemblea generale secondo i disposti di legge.

Art. 34 – Liquidazione

La liquidazione è eseguita dal Consiglio di amministrazione a meno che l'Assemblea generale non designi altri liquidatori.

Art. 35 – Ripartizione patrimonio

Estinti i debiti il patrimonio della Società disciolta è ripartito fra gli azionisti nella misura dei versamenti da questi eseguiti, in ogni caso il capitale rimborsato deve essere destinato a fini d'utilità pubblica.

TITOLO NONO

Disposizioni generali e transitorie

Art. 36 – Foro giuridico

La Pretura di Mendrisio-Nord è competente per ogni controversia che potesse sorgere fra la Società o i suoi organi e i singoli azionisti.

Approvato dall'Assemblea generale degli azionisti tenutasi a Mendrisio il